



CITTA' DI GUIDONIA MONTECELIO

Città Metropolitana di Roma Capitale

COPIA

ORD. Registro Generale n. 131

IL SINDACO

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01\03\2020;

VISTO il DPCM 04\03\2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23\02\2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 del 04\03\2020;

VISTO il DPCM del 08\03\2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23\02\2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 del 08\03\2020, applicabili su tutto il territorio nazionale;

VISTO il DPCM del 09\03\2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23\02\2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 del 09\03\2020, applicabili su tutto il territorio nazionale;

VISTO il DPCM del 11\03\2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23\02\2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 del 11\03\2020, applicabili su tutto il territorio nazionale;

VISTO il DPCM del 22\03\2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23\02\2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 del 22\03\2020, applicabili su tutto il territorio nazionale;

VISTO il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19;

VISTO il DPCM del 01\04\2020 che ha prolungato l'efficacia di tutte le misure restrittive in essere fino alla data del 13 aprile 2020;

VISTO il DPCM del 10\04\2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25\03\2020 n. 19, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19;

VISTO il DPCM del 26\04\2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23\02\2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, applicabili su tutto il territorio nazionale;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia;

DATO ATTO che con Ordinanza n. Z00037 del 30\04\2020 la Regione Lazio ha previsto al punto 1 la possibilità per i Comuni di adottare provvedimenti volti a programmare gli orari delle attività commerciali;

CONSIDERATO:

che il DPCM del 26\04\2020 consente all'art 1 lettera aa) l'asporto per le attività di somministrazione e ristorazione, da effettuarsi sempre nel rispetto delle norme igienico sanitarie e con il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro;

che la Regione Lazio ha condiviso con le Associazioni di Categoria, il vademecum inerente le misure di sicurezza da adottare per la produzione, confezionamento e vendita di cibo e bevande da asporto, nell'ambito del quale, al punto 2, si raccomanda l'ordinazione telefonica oppure on line al fine di evitare assembramenti all'esterno dei locali;

che è volontà di questa Amministrazione disciplinare in merito alla programmazione degli orari delle attività commerciali, nonché per le attività di asporto;

Richiamata l'ordinanza Registro Generale n. 129 del 04/05/2020 e considerata la necessità di ampliare l'orario di apertura degli esercizi commerciali che, a norma dei DPCM emanati, possono essere aperti al pubblico, nonché incrementare le possibilità di apertura delle attività di ristorazione con asporto, svolte anche in forma artigianale;

VISTO l'art 54 del D.Lgs 267/2000;

ORDINA

per far fronte al rischio di contagio, in coerenza con le statuizioni statali e regionali richiamate in premessa, a partire dal 07 maggio 2020:

la chiusura delle attività commerciali, che a norma dei DPCM emanati possono essere aperte al pubblico, sia per gli esercizi di vicinato che per le medie e grandi strutture di vendita, alle ore 20:30, con apertura dalle ore 6:30 del mattino, ad eccezione di farmacie, parafarmacie, distributori di carburante, edicole, distributori automatici e forni;

che l'attività di ristorazione con asporto, svolta anche in forma artigianale, sia effettuata a partire dalle ore 6:30 del mattino e fino alle ore 22:00, nel rispetto delle prescrizioni del DPCM del 26/4/2020 e di quanto specificato dal predetto vademecum disciplinante le misure di sicurezza per la produzione, confezionamento e vendita di cibo e bevande da asporto, che qui si richiama espressamente e si allega;

per le suddette attività resta comunque consentita la modalità di consegna a domicilio senza limiti di orario, con l'obbligo di tenere le serrande dei locali a mezza altezza oltre le ore 22.00;

Si ribadisce inoltre che le suddette attività dovranno essere effettuate nel rispetto di quanto indicato:

accesso regolato dei clienti, uno alla volta, e permanenza nel locale per il tempo strettamente necessario al pagamento ed al ritiro della merce;

divieto di consumo dei prodotti all'interno ed all'esterno del locale;

divieto di assembramento e mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro all'interno ed all'esterno degli esercizi;

uso di guanti e dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) da parte dei clienti, nonché da parte degli esercenti e del loro personale addetto;

il rispetto delle norme igienico sanitarie e di quanto indicato nell'allegato 5 del DPCM del 26/4/2020.

Per l'attività di asporto si raccomanda la prenotazione online o telefonica per gestire e regolare i flussi di avvicendamento della clientela per il ritiro dei prodotti, evitando gli assembramenti.

DISPONE

Che l'esecuzione della presente ordinanza nonché il controllo dell'osservanza delle disposizioni ivi contenute è demandato al Comando di Polizia Locale, unitamente alle Forze dell'Ordine.

I trasgressori saranno puniti secondo le disposizioni di Legge.

La presente Ordinanza viene trasmessa, ognuno per le proprie competenze, all'Ufficio Messaggeria per la pubblicazione all'Albo Pretorio, al Comando Stazione Carabinieri.

AVVERTE

Che contro il presente Provvedimento è ammesso:

ricorso entro 60 giorni dalla notifica del presente Provvedimento, dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio;

ricorso entro 120 giorni dalla notifica del presente Provvedimento al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO

Ft.o BARBET Michel

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"

Ordinanza SINDACALE n.131 del 06-05-2020 Comune di Guidonia Montecelio